



TRIBUNALE DI TORINO  
SEZIONE FALLIMENTARE

R.G. amm. str. Ex Tribunale di Pinerolo n. 1/2008

In composizione collegiale, riunito nelle persone di:

dott.ssa Vittoria Nosengo                      Presidente rel.

dott.ssa Manuela Massino                      Giudice

dott. Stefano Miglietta                      Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

vista l'istanza depositata dalla                      in data                      volta  
all'ammissione al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei  
creditori concorsuali non soddisfatti nella Procedura di Amministrazione  
Straordinaria n. 1/2008, aperta in data 16.2.2009 dal Tribunale di Pinerolo nei  
confronti di                      , con estensione ai soci illimitatamente responsabili

e

rilevato che la disciplina del beneficio della esdebitazione, ovvero della liberazione  
del debitore dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti,  
è stata introdotta dal D. Lgs. 9 maggio 2006 n. 5 agli artt. 142, 143 e 144 L.F.;

rilevato che, a norma dell'art. 142 L.F., in presenza delle condizioni di legge, può  
essere ammesso al beneficio della esdebitazione il solo "*fallito persona fisica*";

considerato che, invece, la disciplina della procedura di amministrazione  
straordinaria, contenuta nel d.lgs. 270/1999, non regola espressamente l'istituto *de  
quo* né contiene alcun rinvio alle norme della Legge Fallimentare regolatrici del  
medesimo;

rilevata, pertanto, la sussistenza di una lacuna normativa nella disciplina della  
procedura di amministrazione straordinaria di cui al d.lgs. n. 270/1999, stante  
l'assenza di una regolamentazione dell'istituto della esdebitazione o di un rinvio alle  
disposizioni dettate in materia dalla Legge Fallimentare;

rilevata, altresì, l'assenza di precedenti pronunzie giurisprudenziali in ordine  
all'applicabilità, alla procedura di amministrazione straordinaria, delle disposizioni  
di cui agli artt. 142, 143 e 144 L.F.;

ritenuto che la rilevata lacuna normativa determini una disparità di trattamento tra la posizione giuridica della persona fisica dichiarata fallita e quella degli altri soggetti che, ancorché non assoggettati alla procedura fallimentare, si trovino in situazioni analoghe, come, nella specie, le persone fisiche sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;

ritenuta irragionevole ed ingiustificata la predetta disparità di trattamento alla luce, segnatamente, dei seguenti rilievi;

che la finalità propria dell'istituto della esdebitazione, quella cioè di consentire il reinserimento nel sistema economico del debitore già assoggettato a procedura concorsuale, appare compatibile tanto con una procedura concorsuale, quale quella fallimentare, volta alla liquidazione dell'attivo imprenditoriale a favore dei creditori del fallito, quanto, *a fortiori*, con una procedura concorsuale, come l'amministrazione straordinaria, tesa principalmente a "*finalità di conservazione del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali*" (art. 1, D.lgs. n. 270/1999);

considerato, inoltre, che alla procedura di amministrazione straordinaria possono essere ammesse le sole imprese, anche individuali, già "*soggette alle disposizioni sul fallimento*" (art. 2, D.lgs. n. 270/1999), le quali soddisfino gli ulteriori requisiti attinenti al numero di lavoratori subordinati, nonché all'ammontare dei debiti, complessivamente non inferiore ai due terzi tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio;

rilevato, pertanto, che sono assoggettabili ad amministrazione straordinaria i soli soggetti che già dispongano dei requisiti soggettivi propri del fallimento, i quali, ancorché assoggettati a procedura di amministrazione straordinaria, ben potrebbero in corso di procedura essere dichiarati falliti in mancanza dei requisiti di legge (art. 11, co. 2 d.lgs. 276/1999), ovvero qualora non sussistano "*concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali*" (artt. 27 e 30 d.lgs. 276/1999) o, ancora, qualora l'amministrazione straordinaria non possa essere "*utilmente proseguita*" (art. 69 d.lgs. 276/1999);

ritenuto che tale circostanza renda ingiustificata, alla luce della rilevata analogia tra i requisiti soggettivi previsti per l'ammissione alla procedura fallimentare e quelli richiesti per l'accesso alla procedura di amministrazione straordinaria, la limitazione del beneficio della esdebitazione ai soli soggetti dichiarati falliti, con esclusione dei soggetti che, pur fallibili, sono stati assoggettati alla procedura di amministrazione straordinaria;

rilevato, inoltre, che tale soluzione rende preferibile, in concreto, il ricorso alla procedura fallimentare rispetto alla amministrazione straordinaria, non potendo beneficiare di tale istituto la persona fisica, pur fallibile, ammessa ad amministrazione straordinaria;

considerato, inoltre, che ai medesimi effetti sostanziali della esdebitazione possono accedere finanche le persone fisiche non assoggettabili al fallimento, poiché prive dei requisiti soggettivi di cui all'art. 1 L.F., attraverso strumenti diversi, espressamente previsti dalle discipline di settore, come nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento regolata dalla L. n. 3/2012;

ritenuto che ciò determini un'ulteriore ingiustificata disparità di trattamento tra i soggetti fallibili assoggettati ad amministrazione straordinaria ed i soggetti non fallibili che siano ammessi a procedure concorsuali diverse dal fallimento;

ritenuto, infine, che nel vigente sistema delle procedure concorsuali sia rinvenibile un generale *favor* esdebitatorio, che è dato riscontrare non solo nell'ordinamento interno, nel quale il legislatore, nella legge n. 155/2017 avente ad oggetto la delega al Governo per la riforma delle discipline concorsuali, ha manifestato l'intenzione di estendere il beneficio dell'esdebitazione alle insolvenze minori, ma anche nell'ordinamento europeo, come emerge dalla Raccomandazione 12 marzo 2014 della Commissione Europea, la quale ha evidenziato l'opportunità di prevedere strumenti che riducano *“gli effetti negativi del fallimento sugli imprenditori, prevedendo la completa liberazione dai debiti dopo un lasso di tempo massimo”*;

ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'estensione in via analogica alla procedura di amministrazione straordinaria della disciplina della esdebitazione di cui agli artt. 142, 143 e 144 L.F.;

rilevata, infatti, la sussistenza di una lacuna normativa, nel sistema delle procedure concorsuali, per quanto concerne l'applicabilità del beneficio della esdebitazione all'ipotesi della persona fisica già assoggettata ad amministrazione straordinaria;

ritenuto che l'applicazione analogica dell'istituto in esame alla procedura di amministrazione straordinaria sia fondata sull'identità della *ratio* sottesa ad entrambe le procedure, le quali prevedono lo spossessamento dei beni del soggetto coinvolto e sono tese all'apertura del concorso tra i creditori del medesimo, non opponendovisi ragionevoli motivi di differenziazione del trattamento giuridico;

ritenuto che tale soluzione si ponga in conformità con il principio, di rilievo costituzionale, in forza del quale situazioni analoghe debbono essere sottoposte al medesimo trattamento normativo, risultando invero illegittimo il trattamento differenziato di situazioni analoghe;

ritenuta, dunque, l'applicabilità in via analogica degli artt. 142, 143 e 144 L.F. nei confronti della persona fisica assoggettata a procedura di amministrazione straordinaria;

rilevato, nel caso di specie, che l'istanza è stata presentata antecedentemente alla dichiarazione di chiusura della procedura di amministrazione straordinaria;

esaminato il parere non ostativo del Commissario Straordinario

depositato in data 15.11.2018 unitamente alla valutazione del Comitato di Sorveglianza;

rilevato, in particolare, che l'istante ha cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;

rilevato che l'istante non ha provocato ritardi nello svolgimento della procedura, non ha violato le disposizioni di cui all'art. 48 L.F. né ha beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;

considerato, altresì, che la medesima non ha distratto l'attivo della procedura né esposto passività insussistenti e che non ha cagionato né aggravato il dissesto rendendo maggiormente difficoltosa il soddisfacimento dei creditori;

rilevato che il Tribunale di Torino, sezione dei Giudici per le indagini preliminari, con provvedimento emesso in data 10.5.2017 ed allegato all'istanza *de quo*, ha dichiarato estinto *ex art. 445 c.p.p.* il reato oggetto della sentenza di condanna precedentemente disposta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nei confronti della

rilevato, pertanto, che non risultano procedimenti penali definiti con sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 142, c.1, n. 6 L.F.;

ritenuti, pertanto, sussistenti i presupposti indicati dall'art 142 L.F.;

P.T.M.

dichiara inesigibili nei confronti della  
soddisfatti integralmente.

i debiti concorsuali non

Manda al Commissario di provvedere alle comunicazioni di rito.

Torino, 23.1.2019

Il Presidente  
(dott.ssa Vittoria Mosengo)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Torino

12 FEB 2019

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa Paola RAPONE

4